



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Percorsi di cittadinanza

Scheda 3

I PRINCIPALI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Questa scheda è stata elaborata in base a quanto detto dal Dott. Brugnoli Matteo nella video conferenza fatta il 18.09.2021 all'interno del percorso di formazione previsto dal progetto “Orientarsi nella nebbia”

PATRONATO: sono enti di assistenza sociale senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazioni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori. Si occupano di gestire le procedure per l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

La procedura per accedere alle seguenti prestazioni è gratuita:

- Reddito di cittadinanza
- Isee

Sul sito del Ministero del lavoro sono elencate le prestazioni per le quali il Ministero, avendo ridotto i finanziamenti ai patronati, ha dato la possibilità ai patronati di richiederne il pagamento per il disbrigo della procedura. È stata quindi stabilita una convenzione tra il Ministero e i Patronati. L'importo massimo che prevede la convenzione è di 24 euro.

CAF: I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) forniscono assistenza e consulenza nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali (Isee, dichiarazione dei redditi).

La procedura per accedere alle seguenti prestazioni è gratuita:

- Reddito di cittadinanza

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

- Premio alla nascita (conosciuto come bonus mamma domani)
- Assegno di natalità (conosciuto come Bonus bebè)
- Bonus asilo nido
- Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D. Lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)
- Reddito di emergenza - REM
- Assegni familiari e Assegno temporaneo
- Reddito di Cittadinanza - RDC
- Invalidità civile

Premio alla nascita (bonus mamma domani)



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

È un premio di 800 euro corrisposto dall’Inps (indipendentemente dalla attività lavorativa) per la nascita o l’adozione di un minore. Non vengono richiesti limiti di reddito, valore Isee o altro. Può essere richiesto solo dalla madre.

L’importo viene corrisposto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. compimento del settimo mese di gravidanza;
2. parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
3. adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
4. affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Prima veniva richiesto il permesso di soggiorno lungo soggiornante; in seguito all’ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017, la prestazione viene concessa a tutte le madri regolarmente residenti in Italia.

Prescrizione: 1 anno dalla nascita del figlio.

Criticità:

- è necessario avere il certificato medico telematico per poter fare la richiesta prima della nascita (quello cartaceo non è più valido);
- bisogna fare più domande in caso di parto gemellare;
- la domanda deve essere presentata dopo la fine del settimo mese altrimenti l’Inps non l’accoglie.

Assegno di natalità (Bonus Bebè)

È un assegno concesso dall’Inps per nascite, adozioni, e affidamenti preadottivi avvenuti dal 2015 in poi. Può essere richiesta anche dal padre pur che sia convivente con il bambino.

La prestazione viene erogata fino al compimento del primo anno di età o di un anno dall’ingresso del figlio (in caso di adozione).

L’importo varia in base al valore Isee:

- Inferiore a 7.000 euro: 160 euro al mese (192 euro per figli successivi al primo)
- 7.000 40.000 euro: 120 euro al mese (142 euro per figli successivi al primo)
- Superiore ai 40.000 (o Isee assente): 80 euro al mese (96 per figli successivi al primo)

È prevista una maggiorazione del 20% dal secondo figlio.

Criticità:

- nell’Isee deve essere già compreso il figlio per il quale viene chiesto il beneficio;



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- se la domanda viene fatta entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (in caso di adozione) decorre da tale data, se viene presentata dopo decorre dal mese di presentazione della domanda;
Esempio: se il bambino nasce a settembre e il genitore fa domanda entro 90 giorni avrà diritto agli arretrati da settembre se invece fa la domanda quando sono trascorsi più di 3 mesi non avrà gli arretrati;
- è richiesta la residenza in Italia del genitore richiedente e la convivenza con il minore;

La CGUE il 02/09/21 ha confermato che spetta a tutti gli stranieri in possesso di un permesso che consente il lavoro (prima l’Inps richiedeva il permesso di soggiorno di lungo periodo).

Bonus Asilo Nido

È un contributo economico erogato dall’Inps. Può essere richieste per:

- il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
- l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini, al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

In forza della decisione del Tribunale di Milano del 09 novembre 2020 il bonus è stato esteso anche ai titolari di permesso di soggiorno (Messaggio Inps 4768 del 18.12.2020). Prima veniva richiesto il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.

L’importo del contributo annuo (pagato in undici mensilità) varia in base all’Isee:

- Isee minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
- Isee minorenni tra 25.001 euro e 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
- Isee minorenni da 40.001 (o Isee assente) = importo erogabile 1.500 euro

La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Il pagamento viene fatto in un’unica soluzione.

Criticità:

Non è una pratica che finisce nel momento in cui viene inviata. Siccome il bonus è legato alla frequenza e alle fatture dell’asilo bisogna allegare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022.

Le ricevute devono contenere:

- denominazione e Partita Iva dell’asilo nido;



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- codice fiscale del minore;
- mese di riferimento;
- estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
- nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

Se le fatture che si presentano non hanno tutti questi dati, l'Inps permette di integrare la documentazione con una nuova ricevuta contenente tutti i dati richiesti altrimenti non effettua il pagamento. Inoltre se le fatture non vengono presentate entro la data di scadenza (per l'anno 2021, 1 aprile 2022) si perde il contributo relativo ai mesi per i quali non sono state allegate le fatture.

Assegno maternità dello Stato

L'importo dell'assegno è pari a 2.143,05 euro in caso di misura intera.

È una prestazione non legata all'Isee e neanche al fatto di avere un lavoro.

Di solito viene utilizzata dalle madri che non possono percepire la maternità ordinaria perché non hanno o hanno perso il lavoro.

Requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea, se cittadini extracomunitari il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo o in Italia in caso di adozione internazionale.

Può anche essere chiesto per differenza, vale a dire se la persona ha un lavoro e percepisce un assegno di maternità inferiore a 2.143,05 euro per i 5 mesi di maternità può chiedere l'assegno di maternità dello Stato per la differenza.

La domanda deve essere fatta entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia altrimenti la prestazione non può essere concessa perché è considerata prescritta.

La domanda va presentata all'Inps, tramite la procedura telematica.

Reddito di Emergenza - REM è una prestazione concepita per sostenere le persone rimaste senza reddito. Dopo le 5 mensilità per il 2020, e le 3 per il 2021, il D.L. Sostegni bis ha introdotto 4 ulteriori mensilità (giugno, luglio, agosto e settembre)

L'importo varia tra i 400 euro e gli 800 euro (820 euro con familiari disabili).

Requisiti:

- residenza in Italia;
- valore del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2021, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del Rem potenzialmente spettante in base alla composizione del nucleo familiare. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la predetta soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020), inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- valore dell’Isee, in corso di validità ordinario o corrente, inferiore ad euro 15.000.
-

Attenzione: Per la richiesta del Rem bisogna tenere conto non solo del valore Isee ma anche del reddito familiare di tutto il nucleo familiare e non solo di chi richiede la prestazione.

Assegno Unico

La legge delega 01 aprile 2021 n.46 ha istituito l’assegno unico universale quale misura economica per tutti i nuclei familiari con figli. Doveva entrare in vigore dal 01/07/21 ma non sono stati ancora approvati i decreti attuativi. Dovrebbe quindi entrare in vigore dal 01 gennaio 2022.

È un sostegno per tutti i nuclei familiari con figli. L’importo dell’assegno unico è legato al valore Isee, quindi con l’aumento dell’Isee diminuisce il valore dell’assegno.

Sarà erogato per tutti i figli fino ai 21 anni a differenza degli assegni familiari che vengono erogati per i figli fino ai 18 anni.

Andrà a sostituire le seguenti prestazioni: detrazioni fiscali per figli a carico, assegno per il nucleo familiare (ANF) e assegni familiari, assegno di natalità c.d. “bonus bebè”, premio alla nascita, assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, ecc.

L’unico bonus che rimarrà in vigore è il bonus asilo nido.

Il governo, durante questa situazione temporanea dal 01/07/21 al 31/12/21 ha:

- prorogato gli ANF con una maggiorazione di 37,5 euro per nuclei con due figli e 55 euro per nuclei con 3 figli;
- introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori, per i nuclei che non hanno diritto agli ANF.

Assegni per il Nucleo Familiare (ANF)

Sono stati prorogati fino al 31.12.2021. La prestazione è riferita al nucleo familiare. I soggetti che concorrono alla sua formazione sono:

- IL RICHIEDENTE
- IL CONIUGE (NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO)
- L’UNITO CIVILMENTE
- I FIGLI E EQUIPARATI MINORI O INABILI
- FRATELLI, SORELLE
- I NIPOTI MINORI O INABILI (anche non formalmente affidati ma di fatto viventi a carico del nonno)
- NUCLEI MONOPARENTALI costituiti da una sola persona quando si tratta di orfano minore o inabile titolare di pensione di reversibilità
- I FIGLI TRA I 18 E 21 ANNI SE STUDENTI O APPRENDISTI se nel nucleo familiare vi siano almeno 4 figli o equiparati (di età inferiore ai 26 anni)



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Requisito reddituale:

L’assegno spetta nel caso in cui il reddito del nucleo familiare non supera i limiti reddituali previsti dalla legge. Ci sono diverse tabelle in funzione delle diverse casistiche: nucleo familiare senza figli minori, nucleo familiare con figli minori, nucleo familiare con un solo genitore e un figlio minore, nucleo familiare monoparentali quindi solo minori o maggiorenni inabili.

L’altro requisito è relativo al reddito familiare. Il totale dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell’anno solare precedente il 1 luglio di ogni anno, deve derivare da lavoro dipendente per almeno il 70% del reddito complessivo.

Esempio: Se un lavoratore ha iniziato a lavorare il 1 luglio del 2021, e prima non lavorava, ai fini del calcolo del reddito sarà utilizzato il reddito dell’anno precedente. Se il lavoratore non ha lavorato e non possiede neanche dei fabbricati (la cosiddetta abitazione principale) può avere diritto agli assegni familiari perché il reddito del 2020 è pari a zero.

Ma se il lavoratore l’anno precedente non ha lavorato, e neanche nessuno del suo nucleo familiare, ma possiede un immobile (abitazione principale) anche con un reddito catastale di 300 euro non avrà diritto agli assegni familiari perché il reddito del 2020, in questo caso pari a 300 euro, per il 70% non proviene dal lavoro dipendente ma risulta tutto da fabbricati, anche se l’importo è basso.

Gli assegni familiari vengono pagati dal 01/07 al 30/06 dell’anno successivo.

Concorrono a formare il reddito familiare:

- redditi soggetti a Irpef (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali);
- la casa di abitazione;
- redditi prodotti all’estero;
- redditi a tassazione separata (escluso TFR);
- redditi esenti da imposta (solo se superiori a 1032,92 euro annui) come interessi su cct, bot, btp, pensioni sociali, invalidità civile.

Redditi esclusi:

- rendite Inail;
- pensioni di guerra;
- indennità accompagnamento, di comunicazione e frequenza;
- indennizzi previsti dalla L. 210/92, per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati;
- maggiorazioni sociali;
- premio alla nascita (c.d. bonus mamma);
- assegno di natalità (c.d. bonus bebè).

Presentazione e domanda

Per richiedere gli assegni familiari è sufficiente essere residenti in Italia, quindi i lavoratori stranieri devono soltanto essere in possesso di un permesso di soggiorno.



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Una delle criticità rispetto agli assegni familiari, nel caso dei lavoratori dipendenti, è che fino al 31/03/2019 la domanda andava presentata al datore di lavoro. Quindi, anche se il lavoratore non era più dipendente dall’azienda per la quale lavorava ma in quel periodo per cui chiedeva l’assegno aveva lavorato in quella azienda doveva presentare la richiesta cartacea al datore di lavoro e il datore di lavoro anticipava gli assegni familiari in busta paga.

Invece dal 01/04/2019 i lavoratori dipendenti devono inoltrare la domanda online sul sito dell’Inps. È sempre il datore di lavoro colui che paga gli assegni familiari ma l’Inps ha verificato che tante volte le aziende sbagliavano a pagare gli assegni familiari e siccome il controllo da parte dell’Inps veniva fatto dopo che l’azienda aveva pagato gli assegni hanno modificato la procedura di inoltro. L’Inps comunica con l’azienda, tramite il cassetto aziendale, l’importo degli assegni che deve pagare al lavoratore. Non è l’Inps che paga gli assegni, l’Inps solo comunica al datore di lavoro la cifra da pagare, anche se il lavoratore non è più dipendente.

Esempio: se una persona ha lavorato per un’azienda dal primo gennaio del 2020 al 31.12.2020, ora è disoccupato o ha cambiato azienda se deve chiedere gli assegni familiari per il 2020 chi paga è l’azienda per la quale era dipendente il lavoratore nel periodo per il quale si richiede gli assegni familiari.

Le seguenti categorie continuano fare la richiesta all’Inps per via telematica:

- lavoratori domestici;
- iscritti alla G.S.;
- operai agricoli;
- disoccupati/Mobilità.

Pagamento

L’assegno viene pagato:

- Dal datore di lavoro, per conto dell’Inps direttamente in busta paga, ai dipendenti (anche se la richiesta è stata presentata dopo la risoluzione del contratto, entro i 5 anni della prescrizione).
- Dall’Inps nel caso di:
 - o lavoratori domestici
 - o iscritti alla G.S.
 - o Operai agricoli
 - o Mobilità/Ds

Autorizzazione

Il problema della richiesta di autorizzazione riguarda tutti quei nuclei familiari che non sono composti da due genitori e da uno o più figli.

Nel caso di coniugi separati o divorziati o anche conviventi, il nucleo familiare ai fini degli assegni familiari non è lo stesso nucleo familiare che risulta dallo stato di famiglia.

Deve quindi essere fatta domanda di autorizzazione all’Inps per via telematica nel caso in cui bisogna includere nel nucleo familiare:

- figli ed equiparati di coniugi separati o divorziati;



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- figli naturali propri o del coniuge riconosciuti da entrambi genitori
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori non aventi diritto a pensione di reversibilità
- nipoti in linea retta a carico del nonno/a
- familiari residenti all'estero, di cittadino italiano, comunitario o di stato convenzionato
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, tra i 18 e 21 anni purchè facenti parte di nucleo numeroso.

Esempio: genitori conviventi, non sposati, con un figlio, sullo stato di famiglia risulteranno tutti e tre perché abitano insieme ma ai fini degli assegni familiari il nucleo è composto da un genitore che è il richiedente degli assegni familiari e il figlio per il quale vengono richiesti. L'altro genitore siccome non è coniugato non rientra nel nucleo ai fini degli assegni familiari. Infatti in questo caso il genitore che vuole percepire gli assegni familiari deve fare richiesta all'Inps di autorizzazione. Stessa situazione nel caso di genitori separati o divorziati. Questo vale anche nel caso in cui siano i nonni a richiederli.

Familiari residenti all'estero

Quando il richiedente l'ANF è un cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea, il familiare, anche se residente all'estero, fa sempre parte del nucleo familiare (fermo restando la necessità di chiedere l'autorizzazione).

Nel caso in cui un cittadino appartenente all'UE voglia percepire gli assegni familiari deve fare richiesta di autorizzazione all'Inps. La normativa prevede inoltre che si deva verificare la cifra che il cittadino europeo percepisce nel proprio paese d'origine e l'Italia dovrà corrispondere l'eventuale differenza che dovrebbe percepire in base alle proprie tabelle.

Esempio: cittadino romeno che lavora in Italia con dei figli residenti in Romania. Se in Romania in base alla loro normativa percepisce 20 euro, in Italia ne percepirà 80.

Il problema sorge quando un cittadino extra-comunitario ha i figli residenti in un paese che non appartiene all'UE. In questo caso il cittadino extra-comunitario per fare richiesta degli assegni familiari:

- deve essere cittadino di uno Stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (condizione di reciprocità);
- deve essere cittadino di uno Stato estero che abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Elenco dei paesi con accordi:

Capo Verde, Bosnia Erzegovina, Macedonia, ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli); per quanto concerne i pensionati: Australia, Canada (e Québec), Norvegia, Stati Uniti ed Uruguay.

I cittadini extracomunitari in Italia che hanno i familiari residenti all'estero e che non rientrano nelle due categorie citate prima non possono fare richiesta degli ANF e quindi nei fatti subiscono una discriminazione.



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

L’Inps respinge le loro domande nonostante la Corte di Giustizia dell’UE (25.11.2020) abbia stabilito che tutti gli stranieri che hanno il permesso di lungo periodo o il permesso unico lavoro hanno il diritto di ottenere gli arretrati per i familiari residenti all’estero.

I problemi iniziano sin dalla presentazione della domanda. Prima la procedura era cartacea ora invece è telematica. Al momento dell’invio della domanda viene richiesto il Codice Fiscale dei familiari. Ogni qualvolta una persona vuole richiedere una prestazione per sé stesso o per un suo familiare deve avere il Codice fiscale. Ma se il familiare è residente all’estero non potrà avere il CF. Quindi non è possibile inviare la domanda. La si può fare solo quando i parenti sono residenti in Italia e hanno un CF.

Assegno temporaneo

È una misura transitoria per i figli minori in vigore dal 01 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Va chiarito che non si tratta dell’assegno unico perché spesso le persone tendono a confondere le prestazioni.

È indirizzato a tutti i nuclei familiari che non hanno diritto agli assegni familiari.

Rientrano anche i nuclei che superano il limite di reddito per gli assegni familiari o che non raggiungono il requisito del 70% del reddito da lavoro dipendente in proporzione al reddito totale.

Requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- “essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico (fiscale) sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- avere un valore Isee inferiore ai 50.000 euro
 - o al di sotto di un valore Isee di 7000 euro, gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi (aumento di 50 euro con figli disabili);
 - o per i valori Isee superiori, l’importo decresce fino ad azzerarsi oltre i 50.000 euro di valore Isee.

Se l’assegno temporaneo viene richiesto entro il 30.09 viene pagato con gli arretrati dal primo di luglio, se invece viene richiesto dopo il 30.09 viene pagato dal mese in cui viene richiesto.

Reddito di Cittadinanza (Rdc)

Il Reddito di cittadinanza è uno strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà introdotto, a partire da aprile del 2019, nell’ordinamento italiano dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data della presentazione della DSU che è la domanda con cui viene richiesto il Rdc (art. 3 DPCM 159/2013) con le seguenti ulteriori specificazioni:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, qualora di età inferiore ai 26 anni, a carico fiscalmente dei genitori stessi, se non coniugato e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

Requisiti (anagrafici, patrimoniali, reddituali)

- il richiedente deve avere la cittadinanza italiana o di paesi UE, o essere titolare di pds UE per soggiornanti di lungo periodo o di protezione internazionale o apolidi;
- il richiedente deve avere la residenza da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- il valore Isee deve essere al di sotto di 9360 €;
- il valore patrimonio immobiliare deve essere al di sotto dei 30.000 € (senza considerare la casa di abitazione);
- il valore patrimonio mobiliare non deve essere superiore a:
 - o 6.000 € per 1 componente nucleo familiare
 - o 8.000 € per 2 componenti nucleo familiare
 - o 10.000 € per 3 o più componenti nucleo familiare, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo;
- il valore del reddito familiare deve essere minore a 6.000 € (9.360 € per chi vive in affitto) (7560 € per la Pensione di Cittadinanza) annui; tale soglia è moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc.

* I massimali del reddito patrimonio mobiliare sono incrementati di 5.000 € per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 € per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, presenti nel nucleo familiare.

Scala di equivalenza

La scala di equivalenza è così determinata:

- Coefficiente 1 per il primo componente del nucleo familiare
- + 0,4 per ogni ulteriore componente nucleo familiare > 18 anni;
- + 0,2 per ogni ulteriore componente nucleo familiare > 18 anni;
- Max 2,1 senza disabili gravi
- Max 2,2 con disabili gravi o non autosufficienti

Godimento beni durevoli

- per il diritto al Rdc nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o di autoveicoli di cilindrata > 1600 c.c. o motoveicoli > 250 cc immatricolati nei



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

2 anni precedenti la domanda di Rdc (fatti salvi autoveicoli o motoveicoli con agevolazioni fiscali per i disabili);

- nessun componente il nucleo familiare deve infine possedere o avere piena disponibilità di navi o imbarcazioni di porto.

Compatibilità con NASpI e attività lavorativa

- il Rdc è compatibile con la percezione della NASPI e delle altre indennità a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- inoltre il Rdc è compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più dei componenti il nucleo familiare (fatto salvo mantenimento requisiti sin qui visti). Nel caso in cui si percepisce il reddito di cittadinanza e uno dei familiari dovessi iniziare una attività come dipendente o autonoma deve comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. La procedura di comunicazione viene chiamata Rdc com.

Misura e durata del beneficio economico

L’importo Rdc su base annua è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quello che l’Inps chiama quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B).

Come si calcola la Quota A:

Integra il reddito familiare fino alla soglia max ottenuta moltiplicando 6.000 € per il parametro scala di equivalenza (come sopra individuato).

Come si calcola la Quota B:

In caso di nucleo familiare in locazione è pari all’ammontare del canone d’affitto (come rilevato ai fini Isee), fino ad un max di 3.360 € annui (280 € mensili).

Nel caso di mutuo (per acquisto o costruzione casa) il beneficio massimo è pari a 1.800 € annui (150 € mensili).

Il beneficio non può dunque in ogni caso superare una soglia pari a 9.360€ annui (moltiplicata per il corrispondente parametro scala equivalenza) né essere inferiore a 480 € annui (40 € mensili è dunque l’importo minimo riconosciuto). Quindi se dopo il calcolo dovessi risultare un importo del Rdc al di sotto di 40 euro mensile viene comunque garantito un minimo di 40 euro al mese di Rdc.

Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e alla fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate (c.d. “bonus elettrico” e “bonus gas”).

Esempio: Nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 2 minorenni in possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc e una scala di equivalenza pari a 1,8.

- Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo, e possiede un reddito di 5.300 euro. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per la s.e., e il reddito familiare.
 $QUOTA A [(6.000 \cdot 1,8) - 5.300] = 5.500$ euro annui, pari a 458 euro mensili.



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà con un mutuo annuo di 8.000 euro e possiede un reddito di 5.300 euro. A tale nucleo spetta oltre la quota A anche la quota B, ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma per il mutuo.
 QUOTA A = 5.500 euro annui, pari a 458 euro mensili
 QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili
 TOTALE = 7.300 euro annui, pari a 608 euro mensili

- Caso 3. Il nucleo vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 4.000 euro e possiede un reddito familiare pari a 12.000 euro.
 A tale nucleo non spetta la quota A, in quanto il reddito è superiore a 10.800 euro (6.000*1,8), ma solo la quota B.
 QUOTA B = 3.360 euro annui (importo massimo riconosciuto), pari a 280 euro mensili.

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per una durata di 18 mesi. Viene erogato attraverso la Carta Rdc. Al termine dei 18 mesi può essere rinnovato, ripresentando la domanda e previa sospensione di un mese.

Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza; nonché, nel caso di integrazioni per l'affitto di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore o per il mutuo.

Criticità

La maggiore criticità riguarda l'irreperibilità delle persone. Se il Comune dichiara l'irreperibilità della persona la prestazione viene sospesa.

È consigliabile suggerire alle persone, soprattutto stranieri ma non solo, di verificare periodicamente il mantenimento della residenza perché è importante per poter usufruire delle prestazioni sociali (Rdc e Invalidità).

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) E PATTO DI LAVORO

L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono tenuti a questi obblighi (DID e patto di lavoro) tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni non già occupati e non frequentanti regolari corsi di studio e formazione.

Sono esclusi: i titolari di Pensione di Cittadinanza o i titolari di pensione diretta o ultra 65enni; i componenti con disabilità come definita per il collocamento obbligatorio (1.68/99).



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

I disabili possono comunque chiedere la volontaria adesione al percorso personalizzato di inserimento lavorativo.

Possono essere altresì esclusi: i componenti nucleo familiare con carichi di cura (per minori di 3 anni o persone con disabilità grave o non autosufficienza); lavoratori che svolgono attività di scarsa intensità (reddito inferiore a 8.000 per i lavoratori dipendenti o 4.800 per i lavoratori autonomi). Eventuali altre fattispecie individuate dalla Conferenza Unificata Stato Regione.

La DID va resa entro 30 gg. dal riconoscimento del beneficio attraverso il sistema informativo dell'ANPAL.

INVALIDITA' CIVILE

Per l'invalidità civile non è richiesto il requisito contributivo. Viene concessa a tutti i soggetti che hanno problemi di salute e hanno un reddito inferiore ai limiti definiti.

Sono tutte le prestazioni che rientrano sotto la sfera dell'invalidità civile, suddivise in:

- Prestazioni economiche
- Prestazioni non economiche

Prestazioni economiche

Per usufruire di questa prestazione basta essere in possesso del permesso di soggiorno:

- assegno mensile;
- pensione;
- indennità mensile di frequenza;
- indennità di accompagnamento.

Prestazioni non economiche:

- collocamento al lavoro (p.e. assunzioni come categoria protetta);
- assistenza sanitaria (esenzioni ticket, ausili, protesi...);
- handicap.

Assegno mensile:

- età fra i 18 e i 67 anni per l'anno 2021 (l'età aumenta come per l'Assegno Sociale);
- incollocato al lavoro;
- invalidità superiore al 74%;
- necessità economica: reddito personale 2021 (non concorre il reddito degli altri familiari): 4931,29€.

Pensione:

- età fra i 18 e i 67 anni;
- invalidità al 100%;
- bisogno economico (reddito inferiore 2021: 16.982,49).

Indennità mensile di frequenza:

- minori di 18 anni;



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- non viene rilasciato un verbale di invalidità ma viene riconosciuto solo la difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- frequenza a istituti, centri riabilitativi...;
- stato di bisogno economico (limite pari a quello dell’assegno mensile).

Indennità di accompagnamento:

- Soggetti totalmente inabili che si trovano:
 - o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
 - o oppure che necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
- Non siano ricoverati a titolo gratuito.

Per l’invalidità civile l’unico documento che serve è il certificato medico, che deve essere telematico e va chiesto al medico curante. È valido 90 giorni. Entro i 90 giorni si può presentare la domanda tramite patronato, la persona sarà chiamata a fare la visita medica presso l’Asl (che fa le visite per conto dell’Inps). Nel momento in cui si fa la visita, l’Asl verifica la situazione medica (anche quella dei requisiti amministrativi) redige il verbale e lo invia all’Inps per essere approvato. L’Inps ha tempo 60 giorni per rispondere. Una volta che il verbale viene validato, viene inviato all’interessato e se ha diritto alla prestazione economica viene messa in pagamento dall’Inps.

Cecità

Sono considerati ciechi civili assoluti le persone completamente prive della vista, oppure con mera percezione della luce o del movimento della mano (motu manu).

Sono considerati ciechi parziali, le persone con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi oppure con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%

Le minorazioni visive di minore entità possono invece rientrare fra le invalidità civili ed essere quindi percentualizzate.

Le prestazioni correlate:

- indennità per ciechi ventisimisti (non è legata al reddito);
- pensione per ciechi parziali (legata al reddito);
- pensione per ciechi assoluti (legata al reddito);
- indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (non è legata al reddito).

Sordomutismo

Viene considerata sordomuta la persona affetta da disabilità sensoriale dell’udito affetta da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (entro i 12 anni) che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Le prestazioni correlate sono:

- l’indennità di comunicazione viene concessa a vita, non è legata al reddito;



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- la pensione è legata al reddito, di solito se un sordomuto viene assunto da una impresa la pensione viene sospesa. Ma nei periodi in cui non lavora e ha un reddito inferiore al limite può avere diritto alla pensione.

Prestazioni assistenziali non economiche

- rimborso protesi e ausili se si ha il riconoscimento dell’invalidità almeno del 34%;
- collocamento obbligatorio se si ha il riconoscimento dell’invalidità dal 46% in su
- esenzione ticket se si ha il riconoscimento dell’invalidità dal 67%;
- Handicap e prestazioni correlate.